



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 164 che detta disposizioni sull'estensione delle regole convenute nell'ambito dell'organizzazione richiedente agli altri operatori del settore;

VISTO l'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41, recante *“Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'Art. 2 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”* e dall'art. 1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicato sulla G.U. il 16 aprile ed in vigore dal 1 maggio 2012;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 recante *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla *“semplificazione della gestione della PAC”*, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2015;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

VISTO l'accordo sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno recante l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole – RUCI, sancito in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015;

VISTO il decreto-legge 29 aprile 2015 n. 51, recante “*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpiti da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e, in particolare:

- a) l'articolo 3, comma 6 regolamentante il regime sanzionatorio in caso di inosservanza delle regole per le quali sia stata disposta l'estensione;
- b) l'articolo 3, comma 8 che indica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità Nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 162 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il decreto direttoriale prot. 9510 del 16 febbraio 2015 che riconosce la O.I. Tabacco Italia come Organizzazione Interprofessionale nazionale nel settore del tabacco greggio, ai sensi degli articoli 157, 158, 159 e 162 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO l'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2015, 2016 e 2017 firmato nell'ambito della O.I., ed approvato all'unanimità dall'Assemblea dell'O.I., contenente le regole concordate relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale;

VISTA la nota n. 38156 del 25 maggio 2015 con la quale questa Amministrazione ha comunicato all'O.I. Tabacco Italia la conformità dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2015, 2016 e 2017 alla normativa vigente;

VISTA la pubblicazione dell'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2015, 2016 e 2017 sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la richiesta dell'O.I. Tabacco Italia, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea dell'O.I. Tabacco Italia, assunte all'unanimità in data 2 aprile 2015, conformemente agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, di estensione delle regole relative alla commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale nonché dell'obbligo dei contributi finanziari derivanti dalla loro applicazione anche nei confronti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

degli altri operatori attivi sull'intero territorio nazionale e non aderenti all'Organizzazione Interprofessionale;

VISTO il D.P.R. 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti al n. 2493 in data 26 giugno 2014, con il quale al dr. Luca Bianchi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

CONSIDERATO che l'O.I. Tabacco Italia possiede il requisito di rappresentatività previsto dall'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente all'estensione delle regole agli operatori non aderenti, rappresentando essa oltre i due terzi dei volumi complessivi di tabacco greggio prodotti e trasformati nell'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che la deliberazione della richiesta di estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è conforme a quanto disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 aprile 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

RISCONTRATI i requisiti di rappresentatività economica dell'O.I. Tabacco Italia ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

RITENUTO che le attività disciplinate dalle regole estese ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) 1308/2013 sono di interesse economico generale per gli operatori economici, e che, ai sensi dell'articolo 165 del medesimo regolamento, i singoli operatori economici o gruppi che non aderiscono all'Organizzazione Interprofessionale, ma beneficiano di dette attività, sono tenuti a versare all'Organizzazione Interprofessionale un importo pari ad una parte dei contributi finanziari versati dai soci aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola;

CONSIDERATO che l'Accordo Interprofessionale Tabacco approvato all'unanimità dall'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia è conforme alle norme comunitarie di settore e che le regole in esso espresse non arrecano pregiudizio agli altri operatori nazionali e comunitari;

RITENUTO necessario garantire la massima trasparenza nell'ambito del mercato del tabacco greggio ed il rispetto delle condizioni di pari concorrenza tra tutti gli operatori;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

RITENUTO adottare nell'ambito del settore del tabacco procedure conformi alle relazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in particolare alla previsione che ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti garantendo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “contratto di coltivazione”, il contratto di coltivazione del tabacco stipulato tra una Organizzazione di produttori o Associazione di organizzazioni di produttori di tabacco ed un'impresa di prima trasformazione o una manifattura o una società affiliata;
- b) “prima trasformazione”, la trasformazione del tabacco secco allo stato sciolto consegnato da un agricoltore (produttore) in un prodotto stabile e omogeneo, atto ad essere immagazzinato, condizionato in balle o imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);
- c) “Organizzazioni di Produttori”, le organizzazioni individuate agli articoli 152 e seguenti del regolamento 1308/2013, di seguito denominate O.P.;
- d) “Associazioni di Organizzazioni di Produttori, le Organizzazioni individuate all'articolo 156 del regolamento 1308/2013, di seguito denominate A.O.P.;
- e) “imprese di prima trasformazione”, le imprese che effettuano la prima trasformazione e riconosciute dall'Organismo Pagatore competente (di seguito denominate trasformatori);
- f) “manifatture”, le imprese industriali che eseguono, manualmente o per mezzo di macchine, il processo di lavorazione del tabacco greggio trasformato per l'ottenimento di un prodotto finito. Nel caso svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatori da parte dell'Organismo Pagatore competente;
- g) “società affiliate alle manifatture”, le società controllate o appartenenti ad un gruppo facente capo ad una manifattura (di seguito denominate società affiliate). Nel caso svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatori da parte dell'Organismo Pagatore competente;
- h) “venditori”, i soggetti di cui alle lettere c) e d) del presente comma;
- i) “acquirenti”, i soggetti di cui alle lettere e), f) e g) del presente comma;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

- j) “Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia”, l’Organizzazione nazionale nel settore del tabacco greggio riconosciuta con Decreto Direttoriale 9510 del 16 febbraio 2015, ai sensi degli articoli 157-159 e 162 del regolamento 1308/2013 (di seguito denominata O.I.);
- k) “regolamento”, il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- l) “Ministero”, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica:
 - a) agli agricoltori che coltivano tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2015, 2016 e 2017;
 - b) alle Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e seguenti del regolamento, cui aderiscono gli agricoltori di cui al precedente punto a) e alle loro Associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 156 del regolamento;
 - c) ai primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione:
 - 1) imprese di prima trasformazione;
 - 2) imprese manifatturiere di prodotti del tabacco;
 - 3) imprese appartenenti ad un gruppo facente capo ad una impresa manifatturiera (imprese affiliate).
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono tenuti all’iscrizione nell’anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 503/1999, *Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.*
3. Le regole, contenute nell’Accordo Interprofessionale Tabacco, posto come Allegato I al presente decreto, sono estese e rese obbligatorie, limitatamente ai raccolti delle annate agrarie 2015, 2016 e 2017, nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 non aderenti all’O.I. Tabacco Italia.
4. E’ parimenti esteso agli operatori del settore non aderenti all’O.I. Tabacco Italia l’obbligo di versare contributi finanziari all’O.I., relativamente alle attività specificamente previste nell’Accordo Interprofessionale ed in funzione delle deliberazioni dell’Assemblea dell’O.I.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Tabacco Italia stessa, ai sensi dell'articolo 9 del citato Accordo Interprofessionale. I contributi finanziari comprendono la copertura dei costi relativi all'attività di controllo e il monitoraggio di cui all'articolo 3.

5. L'Accordo Interprofessionale Tabacco, posto come Allegato I al presente decreto, potrà essere modificato per renderlo pienamente coerente con le disposizioni del presente decreto o della circolare AGEA di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 3

(Relazioni contrattuali)

1. In attuazione dell'articolo 168 del regolamento, ogni consegna di tabacco greggio prodotto in Italia ad un primo acquirente deve formare obbligatoriamente oggetto di un contratto di coltivazione scritto. E' vietata la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale che non rispetta le disposizioni riportate nel comma 5 del presente articolo.
2. I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale sono sottoscritti, in nome e per conto dei produttori associati, dalle Organizzazioni dei Produttori o loro Associazioni, riconosciute dalle Autorità competenti, e da imprese di prima trasformazione o imprese manifatturiere o società a queste ultime affiliate, riconosciute dall'Organismo pagatore territorialmente competente. La data ultima per la sottoscrizione dei contratti di coltivazione è il 30 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi.
3. Le O.P. o le A.O.P. ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il 31 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi. Le O.P. o le A.O.P. entro il 15 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi trasmettono all'AGEA la propria base associativa. L'AGEA effettuate le verifiche sulla base associativa, trasmette entro il successivo 25 aprile la base associativa consolidata all'Organismo Pagatore territorialmente competente in funzione della sede legale dell'O.P. o dell'A.O.P.
4. Gli acquirenti devono avere i requisiti giuridici, amministrativi e tecnici degli stabilimenti di prima trasformazione come specificati dalla Circolare AGEA di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto.
5. I contratti di coltivazione di cui al precedente comma 2 dovranno essere redatti secondo lo schema di contratto-tipo di cui all' Allegato 1, annesso all'Accordo Interprofessionale allegato al presente decreto per i raccolti delle annate agrarie 2015, 2016 e 2017. Il contratto, stipulato in forma scritta prima della consegna, ha una validità annuale con riferimento all'annata agraria di cui trattasi e comprende i seguenti elementi minimi:
 - a) l'elenco dei produttori interessati e tutti gli elementi necessari a consentire la tracciabilità del prodotto;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

- b) i piani di coltivazione dei produttori interessati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla *Semplificazione della gestione della PAC*, che costituiscono allegati del contratto;
 - c) l'utilizzo di semente selezionata, registrata e certificata, testata ed esente OGM, fornita o approvata dall'acquirente;
 - d) l'impegno a rispettare:
 - 1) le "Linee guida di buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia", di cui all'allegato I al D.M. 30 gennaio 2006 "*Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco*";
 - 2) i disciplinari di produzione specifici per ciascuna varietà di tabacco;
 - 3) le buone pratiche di lavoro concordate tra le Parti;
 - e) il prezzo da pagare alla consegna, definito nel contratto di coltivazione, differenziato per gradi qualitativi, in base alla quantità e alla composizione del tabacco effettivamente consegnato;
 - f) la quantità e le caratteristiche qualitative minime riportate del tabacco che deve essere consegnato, definite nell'Allegato 2 dell'Accordo Interprofessionale tabacco per i raccolti delle annate agrarie 2015, 2016 e 2017;
 - g) il calendario delle consegne;
 - h) la durata del contratto e le clausole di risoluzione;
 - i) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento del prezzo contrattuale che, in ogni caso, non potrà superare i 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna consegna e dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, al fine di garantirne la tracciabilità;
 - j) le modalità previste per la consegna del tabacco, comprese le caratteristiche e le condizioni di utilizzo degli imballaggi;
 - k) le norme e le condizioni applicabili in caso di controversie.
6. Il contratto, con gli allegati di cui al comma 5, lett. a) e b), è trasmesso telematicamente, attraverso il portale SIAN all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'O.P. o A.O.P. entro il 1° giugno dell'anno di raccolto. Qualsiasi cambio di particelle o riduzione di superficie che modifichi il piano colturale ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, relativo alla *Semplificazione della gestione della PAC*, essendo parte sostanziale del contratto, deve essere comunicato con le medesime modalità all'Organismo Pagatore.
7. La stipula dei contratti di coltivazione e i contenuti degli stessi devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Articolo 4

(Consegne)

1. L'acquirente deve comunicare all'Organismo Pagatore l'inizio delle attività connesse al controllo delle consegne per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro d'acquisto.
2. L'O.P. o l'A.O.P. e l'acquirente stabiliscono, all'atto della consegna, il peso netto di tabacco ammissibile alla consegna stessa, il valore per grado qualitativo contrattuale attribuito e redigono un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi, quantitativi, qualitativi e di valore, per ciascun grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto della consegna, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche, per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.
3. I dati contenuti nel bollettino di perizia, devono essere trasmessi settimanalmente dall'O.P. o A.O.P. all'Organismo Pagatore competente, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso.
4. Gli Organismi Pagatori trasmettono telematicamente ad AGEA i dati dei bollettini di perizia entro la fine di ciascun mese, a partire dall'avvio delle consegne, anche ai fini della verifica del pagamento del prezzo contrattuale da parte dell'acquirente.

Articolo 5

(Modalità operative, controlli e sanzioni)

1. AGEA, con propria circolare, definisce i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione, le modalità di contrattazione e le relative procedure di controllo, da parte degli Organismi Pagatori, nonché le procedure di trasmissione informatica agli Organismi Pagatori dei contratti di cui all'articolo 3 e delle informazioni di cui all'articolo 4.
2. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e le eventuali irrogazioni di sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 compete all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero il quale, prima di procedere all'irrogazione della sanzione, da attuazione alla procedura della diffida di cui al comma 3, articolo 1 della decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e alla riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 4 della medesima norma. All'accertamento delle relative violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari il quale, nella determinazione dell'importo delle sanzioni, opera nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui al citato comma 6, articolo 3.

4. Le O.P., le A.O.P. e i primi acquirenti che risultano inadempienti nei confronti delle disposizioni del presente decreto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, perdono il riconoscimento ai fini della sottoscrizione dei contratti di coltivazione, in via temporanea o definitiva, a partire dall'anno del raccolto in cui sia rilevata l'inadempienza. Le verifiche sono effettuate a cura dell'Organismo Pagatore competente.
5. Gli esiti dei controlli dovranno essere riportati nel Registro unico dei controlli ispettivi.
6. Per consentire il monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, nonché dell'attuazione dell'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del regolamento, ed al fine di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e di agevolare il coordinamento delle modalità di immissione sul mercato, ISMEA, mediante la rilevazione dei costi di produzione, dei prezzi e dei volumi dei contratti conclusi, anche sulla base delle informazioni in possesso di AGEA, trasmette al Ministero e all'O.I. le informazioni pubbliche, aggregate per macro-aree e suddivise per gruppo varietale, relative agli impegni dei produttori in termini di superfici e volumi di produzione, dei trasformatori in termini di flussi di trasformazione ed al monitoraggio dell'andamento delle consegne.
7. Il costo dei controlli e delle attività di monitoraggio è posto a carico dell'O.I. e degli operatori non aderenti, in base a quanto indicato al precedente articolo 2, commi 3 e 4.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie per il raccolto 2015)

1. Per il solo raccolto 2015, si applicano le seguenti deroghe:
 - a) le O.P. o le A.O.P. ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il 30 luglio 2015;
 - b) le O.P. o le A.O.P. trasmettono all'AGEA la propria base associativa entro il 20 settembre 2015. L'AGEA effettuate le verifiche sulla base associativa, trasmette entro il successivo 30 settembre 2015 la base associativa consolidata all'Organismo Pagatore territorialmente competente in funzione della sede legale dell'O.P. o dell'A.O.P.;
 - c) la data ultima per la sottoscrizione dei contratti di coltivazione è posticipata al 26 agosto 2015. Sono fatti salvi i contenuti dei contratti già stipulati alla data di pubblicazione del presente decreto, ove, per circostanze oggettive estranee alla volontà delle parti stipulanti, non risulti possibile la modifica degli stessi per adeguarli alle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

- disposizioni del presente decreto senza che ne venga sostanzialmente alterata la natura o resa impossibile l'esecuzione;
- d) il contratto, con gli allegati di cui all'articolo 3 comma 5, lett. a) e b), è trasmesso telematicamente, attraverso il portale SIAN all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'O.P. o A.O.P. entro il 30 settembre 2015;
- e) antecedentemente alla stipula dei contratti di coltivazione per il raccolto 2015, i venditori e gli acquirenti dovranno trasmettere all'Organismo Pagatore territorialmente competente una autocertificazione a firma del legale rappresentante, contenente:
- 1) per il venditore, per ciascun contratto da sottoscrivere con un acquirente, l'impegno al pieno rispetto di tutte le previsioni contenute nel presente Decreto e nella Circolare AGEA emanata con riferimento al raccolto 2015 e il dettaglio della base associativa interessata al contratto (elenco nominativo dei coltivatori);
 - 2) per l'acquirente, la dichiarazione di possedere i requisiti previsti per il riconoscimento e l'autorizzazione alla stipula dei contratti coltivazione e l'impegno al pieno rispetto di tutte le previsioni contenute nel presente Decreto e nella Circolare AGEA emanata con riferimento al raccolto 2015.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Le regole e le decisioni adottate con il presente decreto sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 164, comma 6 del regolamento.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.politicheagricole.it).

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luca Bianchi

Allegato I – Accordo interprofessionale Tabacco 2015-2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 22 maggio 2015 all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8996>